


ORIGINAL

N. 405/97 Sent.
N. 685/97 Reg. Gen.
N. 4200 Cron.
N. 633 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Oristano, sezione civile,
composto dai magistrati:
- Dott. Carlo Angioni Presidente
- Dott. Gabriella Muscas Giudice
- Dott. Susanna Zanda Giudice Estensore



ha pronunciato la seguente

1101. 250.000
9641 4.000
4561 10.000
1891 10.000

274.000

SENTENZA

nella procedura per l'omologazione del concordato preventivo iscritto al n. 1 del Reg. Conc. Prev. per l'anno 1997,
promossa
dal Commissario Giudiziale di ORGANIZZAZIONE ZOOTECNICA JCHNUSA S.R.L.,
corrente in Arborea, P.zza Garibaldi, elettivamente domiciliato in Oristano, via Canalis 16,
presso lo studio dell'avv. Stella Mallocci, nominato con provvedimento del 15.10.97

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 11 marzo 1997 la società O.Z.J. s.r.l. corrente in Arborea, operante nel settore del commercio di mangimi e preparati per la zootecnia e agricoltura, proponeva domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione di beni.
La proposta di concordato prevedeva il pagamento per intero dei creditori privilegiati, in percentuale non inferiore al 40%, dei creditori chirografari.
A tal fine la società offriva ai creditori la cessione di tutti i suoi beni.
Inoltre i soci Pinos Clara e Zangirolami Adriano cedevano un bene immobile sito in Arborea via Paolo Ferraris s.n.c., bene da essi acquistato in comunione.
Con il ricorso il debitore presentava, oltre i documenti attestanti il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 160 L.F., le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo dei cespiti patrimoniali sociali, nonché una stima dell'immobile conferito dai soci.
Questo Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, sentito il debitore in persona dell'amministratore legale della società, al fine dell'esercizio dei propri diritti di difesa in relazione ai possibili esiti della proposta concordataria (vd. Corte Cost. sent. n. 110/1972),

Registrato a ORISTANO il 19.05.1997 al N. 405/97
ed esatte L. 274000
Stella Mallocci
IL DIRETTORE UFFICIALE
(Reg. Cianfrancesco Wima)

dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo con decreto del 10 giugno 1997, nominando Commissario Giudiziale il dott. Francesco Simbula.

Convocati i creditori nell'adunanza di cui all'art. 171 L.F., il Giudice Delegato, dopo la votazione sulla proposta concordataria, dava atto che a quella data non erano state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 177 L.F. riservandosi di riferire al Collegio alla scadenza del termine di cui all'art. 178 comma 4 L.F.

Nelle more alcuni creditori aventi il diritto al voto, facevano pervenire le loro dichiarazioni di adesione alla proposta, cosicchè si raggiungevano le maggioranze per somme e per capitale previste dalla legge, e il Giudice Delegato in data 17.9.97 dichiarava approvato il concordato e dava impulso al giudizio di omologazione fissando l'udienza di trattazione.

Nelle more la causa veniva iscritta a ruolo su richiesta del commissario giudiziale, costituito a mezzo dell'avv. Stella Mallocci.

Nel corso dell'udienza del 28.10.97 il Commissario Giudiziale depositava n. 93 avvisi di ricevimento dell'ordinanza di approvazione del concordato, inviati ai creditori, e dava atto che nessuna opposizione era pervenuta. Avuto il parere favorevole del Pubblico Ministero ex art. 180 comma 3 L.F. la causa veniva spedita a sentenza all'udienza collegiale del 6 novembre 1997 e viene ora a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva anzitutto il Tribunale che nella specie sussistono le condizioni di ammissibilità del concordato ai sensi dell'art. 160 l.f. Il debitore infatti 1) risulta iscritto nel registro delle imprese da oltre un biennio, ha tenuto una regolare contabilità, come risulta anche dalla relazione del Commissario Giudiziario, 2) non è mai stato dichiarato fallito, nè è stato ammesso a procedure di concordato preventivo nei cinque anni antecedenti, 3) non è stato condannato per bancarotta o per gli altri delitti di cui al n. 3 dell'art. 160 comma 1 l.f.

Inoltre il debitore ha offerto ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio aziendale (della società), ed inoltre i singoli soci Pinos e Zangirolami hanno anche offerto un immobile loro congiuntamente intestato in regime di comunione. E la valutazione di tali beni, stimata dal Commissario Giudiziale in £. 2.011.990.552 fa fondatamente ritenere che i creditori potranno essere soddisfatti in misura del 100% (quelli privilegiati, complessivamente per £. 549.762.616), in misura di almeno il 40% quelli chirografari (di complessive £. 2.274.344.999).

In secondo luogo il Tribunale rileva che la procedura, come risulta da quanto si è esposto in narrativa, si è svolta nel rispetto della legge.

Nel merito e avuto riguardo a ciò che dispone l'art. 181 L.F. il Tribunale ulteriormente osserva:

1) il concordato, tenuto conto delle attività esistenti e della efficienza dell'impresa, è da considerarsi conveniente per i creditori, in quanto oggetto della cessione sono non solo i beni della società, comunque aggredibili in sede fallimentare, ma anche un bene personale dei soci,

stimato in £. 400.000.000 dal commissario, bene che resterebbe escluso dalla liquidazione fallimentare;

2) in ordine all'approvazione del concordato sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge come risulta da quanto sopra esposto ;

3) i beni offerti dal debitore in cessione ai creditori sono sufficienti per il pagamento dei creditori privilegiati in toto e nella percentuale di almeno il 40% quelli chirografari, giacchè i beni offerti hanno un valore complessivo di £. 2.011.990.552, mentre i debiti ammontano a £. 2.824.107.615, mentre per l'adempimento del concordato nelle percentuali minime richieste dalla legge occorrerebbe soddisfare debiti per £. 1.629.500.616, come ha illustrato il Commissario Giudiziale nella relazione;


4) infine il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il suo dissesto e avuto altresì riguardo alla sua condotta, appare certamente meritevole del concordato. Infatti egli si è trovato in un momento di particolare crisi di sviluppo dell'azienda, a dover fronteggiare sfavorevoli contingenze di mercato, certamente indipendenti dalla sua volontà.

Per tutto quanto precede, concorrendo le condizioni di legge, reputa il Tribunale di dover pronunciare l'omologazione del concordato.

Poichè il concordato consiste nella cessione dei beni, si nomina il liquidatore in persona dello stesso Commissario Giudiziale, già nominato, ~~invece~~ in persona del Dott. Simbula Francesco, nonchè un comitato di tre creditori, che si reputa di eleggere nelle persone dei signori

1. ZOOVIT SARDA S.R.L. (CA);
2. LINEE VERDI S.R.L. (BS);
3. NIEDDU S.P.A. (SS).

Vanno inoltre determinate come segue le modalità della liquidazione :

pubblicità dell'offerta su un giornale di diffusione regionale e/o nazionale, nonchè sul periodico il Baratto partendo dal valore di stima, con decurtazioni successive del prezzo previa autorizzazione del G.D. e in misura non superiore al 20% del prezzo precedente; ~~successiva~~ vendita a trattativa privata, curata dal Commissario-Liquidatore col miglior offerente. 

Il Commissario Liquidatore dovrà informare il Giudice Delegato, con cadenza semestrale, o inferiore al semestre ove ne risulti in concreto la necessità, dell'andamento della procedura e di tutti i fatti rilevanti ai fini della risoluzione del Concordato, come per legge.

Si manda al Cancelliere per la pubblicazione e affissione della presente sentenza, a norma degli artt. 181 u.c., 130 comma 4, 17 L.F.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando

- 1) omologa il concordato preventivo proposto da "ORGANIZZAZIONE ZOOTECNICA JCHNUSA" corrente in Arborea P.zza Garibaldi 3.

2) in ordine alla cessione dei beni e relativa liquidazione , nomina liquidatore il sig. Simbula Francesco, già nominato Commissario Giudiziale ed elegge il comitato dei creditori ai sensi dell'art. 182 l.f. nelle persone di :

- ZOOVIT SARDA S.R.L. (CA);
- LINEE VERDI S.R.L. (BS) ;
- NIEDDU S.P.A. (SS);

3) determina inoltre come segue le modalità della liquidazione :

vendita a trattativa privata, previa pubblicità dell'offerta e con l'effettuazione di gare nel caso di piu' offerte;

4) manda al Cancelliere per la pubblicazione e l'affissione della presente sentenza a norma degli artt. 181 , 130, 17 L.F.


Oristano, li 6.11.97

Il Presidente

Il Giudice Estensore

DEPOSITATA MINUTA IN CANCELLERIA IL 5-12-97
PUBBLICATA A' SENSI DELL'ART. 133 CPC IL 31 DIC 1997

IL CANCELLIERE



28 GEN. 1998

Registrato a ORISTANO il al N.

SERIE ed esatto L.

di cui ENVIA L.

IL DIRETTORE RESCENTE
(*Mag. Gianfranco Panno*)

TRIBUNALE DI ORISTANO
E' copia conforme all'originale
Oristano, 20 GEN 1998



CRON. N° 607
 Cron. _____
 Copie _____
 N. pag. 5.000
 Trasl. _____
 TOT. _____
 10% _____
 Postali _____
 TOTALE 5000

RELATA DI AFFISSIONE

RICHIESTO COME IN ATTI IO SOTTOSCRITTO
 ASSISTENTE UNEP PRESSO L'UFFICIO UNICO NOTIFI-
 CHE DEL TRIBUNALE DI ORISTANO CERTIFICO DI
 AVER AFFISSO CORIA DELL'ATTO CHE PRECEDE
 ALL'ART. DELLA SENTENZA O DEL TRIBUNALE DI
 ORISTANO AI SENSI DI LEGGE.

ORISTANO 21. 1. 98



L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
 (Dott. Roberto Boccia)

Boc